

Al Presidente della Provincia di Treviso  
Commissione Via  
Via Cal di Breda n. 116  
31100 Treviso

All'Arpav  
Via Santa Barbara n. 5/A  
31100 Treviso

Al Sindaco di Trevignano  
Piazza Municipio n. 1  
31040 Trevignano

Provincia di Treviso


N. 137105/2010

31/12/2010 Sett. T/UURB

Class. 15/05/001/001



PTV000160889



Oggetto: Osservazione al progetto di Ampliamento della Discarica di Rifiuti inerti Postumia 2, nel Comune di Trevignano in Via Roma.

Il circolo 737 della Legambiente di Trevignano, con la presente intende sottoporre le seguenti osservazioni al progetto di ampliamento della discarica di rifiuti inerti denominata Postumia 2 di Trevignano; **chiedendo il diniego della nuova autorizzazione** e l'attuazione del piano di ripristino e di ricomposizione ambientale come previsto dalle autorizzazioni Regionale di coltivazione di Cava e dalle convenzioni e dichiarazioni di impegno unilaterali in virtù dell'art. 20 della legge Regionale n. 44/82 e sottoscritte tra il Comune di Trevignano e la ditta Postumia Cave srl ( n. 1936 del 19 luglio 2002; n. 2908 del 14 ottobre 2008):

1. **Una cava coltivata in un sito di centurazione Romana.** La cava di Trevignano denominata Postumia ha un'ampiezza di circa 62 ha e una profondità di ml 30 e la coltivazione è iniziata nel 1983 ( D.G.R. n. 49 del 09.08.1983). Rispetto al '83 la cava ha avuto ben 5 nuove autorizzazioni di ampliamento e di sprofondamento con continue proroghe di ultimazione dei lavori, rimandando a nuove convenzioni e atti unilaterali la ricomposizione ambientale. Nonostante il vincolo previsto nell'area di coltivazione della Postumia Cave ( PRG adottato con delibera n. 85 del 08.08.1991) che cita " le zone E2, E3 come sole aree del territorio, di potenziale escavazione, restando assoggettate al vincolo d'interdizione da qualsiasi attività di cava le zone E2 di pregio ambientale, l'ambito di centurazione Romana e le zone E4" (allegato a PRG vigente fino al 30.09.1998); erroneamente la Regione con delibera n. 6976 del 06.12.1991 autorizzava la Postumia Cave SRL ad ampliare la cava in un'area interdetta a qualsiasi escavazione in quanto ambito di centurazione Romana. Errore che venne successivamente evidenziato nel D.G.R. n. 4016 del 3 novembre del 1998 (allegato b) quando la ditta chiedeva sul sedime già escavato lo sprofondamento da ml 20 a ml 30. In quell'occasione la C.T.R.A.E. vincolava l'autorizzazione per lo sprofondamento alla prescrizione: "trovi concreta attuazione la volontà dell'amministrazione comunale di rettificare il PRG rendendo compatibile con lo stesso e pertanto attuabile all'ampliamento richiesto" ( D.G.R. n. 4016 del 3 novembre del 1998 allegato b. pag. n. 2). Successivamente l'amministrazione Comunale con una variante approvata dalla Regione Veneto il 30.09.1998 (allegato c) al PRG toglieva il vincolo di centurazione Romana e di fatto sanava solo formalmente il procedimento amministrativo, ma di fatto l'ambito dell'attuale cava ha ancora i segni e i valori storico-culturali e ambientali di graticolato romano che, da solo meriterebbe essere valorizzato attraverso un ripristino ambientale fruibile ad uso pubblico e quindi incompatibile a

qualsiasi forma di discarica.

**2. Una nuova discarica in contrasto ad un precedente impegno assunto dalla proprietà .**

Nella dichiarazione di impegno unilaterale allegata alla convenzione ai sensi dell'art. 20 della legge 44/1982, tra il Comune di Trevignano e la Postumia cave srl (contenuta nel D.G.R. n. 4016 del 03.11.1998 allegato d) al punto 1 dichiara espressamente "a non richiedere l'autorizzazione alle preposte autorità per adibire la cava stessa a discarica di rifiuti di qualsiasi genere, ad esclusione di quella già autorizzata per i materiali inerti non nocivi di tipo 2A, e si impegna ad opporsi, in ogni ordine e grado nel caso in cui la paventata discarica venisse imposta dalle competenti autorità". Stante questo impegno preso con l'Amministrazione e la cittadinanza di Trevignano, la proprietà non aveva e non ha alcun diritto di chiedere qualsiasi tipo di autorizzazione a discarica.

**3. Una discarica inserita in area fortemente provata da problematiche di gestione rifiuti.** Il territorio circostante dove è inserito il progetto di discarica è fortemente provato per la presenza di numerosi impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti: l'impianto di compostaggio di Signoressa, la discarica Geonova di Istrana, le discariche Tiretta, Ecoidroget, Terra e Sev di Paese e la discarica di Busta.

L'impianto di Compostaggio che continua a creare forti odori e disagi alle popolazioni è oggetto di un progetto di raddoppio che verrà attuato a breve termine pur non risolvendo le problematiche di gestione, le discariche sopracitate nonostante le garanzie di progetto stanno creando gravi problemi di inquinamento della falda freatica. E' emblematico il caso della Tiretta di Paese, discarica autorizzata inizialmente per una certa categoria di rifiuti non tossici e nocivi ha poi accolto rifiuti speciali e tossico-nocivi.

Il carico ambientale di questi impianti e i continui disagi, e l'inquinamento che hanno provocato e che stanno provocando, si ritiene sufficiente per respingere questo progetto di discarica.

**4. Carenze di dimensionamento del vasche di percolato.** Si ritiene che il dimensionamento della capacità complessiva di raccolta del percolato della discarica in vasche per un capacità 70 mc totali sia insufficiente e sottodimensionato. Nello specifico per il calcolo viene adottato il valore medio annuo di 1030 mm di piovosità (ad esempio nei primi giorno di novembre 2010 la piovosità nell'area del Veneto è stata circa di 500 mm), andando a dimensionare l'impianto di raccolta percolato con un valore medio giornaliero di piovosità pari mm 2,82 . Il dimensionamento non tiene invece conto del picco di piovosità che in questi ultimi anni arriva e supera più volte durante l'anno i mm 30 di piovosità giornaliera .Nel caso dei 30 mm giornalieri di piovosità in un solo giorno si verificherebbe il collasso del dimensionamento delle vasche di raccolta della discarica con il conseguente sversamento e dispersione del percolato sul fondo della cava con pericolo di infiltrazione e contaminazione della falda che si trova solo a qualche metro dal fondo cava.

**5. Matrici di incidenza opinabili.** Nello studio di impatto ambientale vengono riportate, a sostegno del progetto di ampliamento, due matrici di incidenza di Leopold che appaiono compilate con molta leggerezza visto che attribuiscono incidenze dell'attività di discarica sulla matrice ambientale decisamente migliori rispetto a quelli che ci si potrebbe ragionevolmente aspettare.

Sia nella valutazione dell'attuale discarica che nel progetto di ampliamento risultano, inaspettatamente, positive le voci relative a:

- AMBIENTE IDRICO, acque profonde e superficiali
- AMBIENTE UMANO, salute e benessere
- LITOSFERA, suolo
- BIOSFERA, flora, fauna e vegetazione.

Senza scendere nei particolari, appare chiaro che per quanto lo stato di un territorio possa risultare ferito dalla presenza di una cava gli indici di qualità ambientale in questione non possono migliorare se su di essa si inserisce anche un'attività di discarica.

L'analisi della check-list evidenzia motivazioni poco credibili e scarsamente condivisibili per

l'attribuzione dei punteggi.

Da evidenziare, ad esempio, l'incidenza sulle acque profonde (uno dei fattori maggiormente sensibili) che viene valutata in misura molto positiva (punteggio 4 su una scala da -12 a 12 per il solo effetto finale, incidenze nulle per le altre fasi).

In realtà il manto di discarica non può essere considerato una protezione per la falda visto che comunque le acque meteoriche e superficiali vengono disperse in essa da appositi pozzi perdenti (eventualmente si potrebbe ipotizzare un'incidenza nulla, non positiva!) ma si trascura, invece, l'incidenza dovuta ai percolati rilasciati dalla massa di rifiuti. A tal proposito si afferma che la massa di rifiuti è inerte e completamente isolata dall'ambiente circostante. Dal progetto si evince invece che l'unico strato di impermeabilizzazione è costituito da terreno a bassa permeabilità senza aggiunta di ulteriori teli impermeabili.

Per quello che riguarda la natura inerte dei rifiuti che verranno conferiti bisognerebbe prevedere, per cautela, il fatto che possano contenere anche sostanze potenzialmente attive o tossico-nocive per le ragioni esposte nel punto 7.

Nel confronto tra l'attuale discarica autorizzata e il nuovo progetto, si asserisce che l'ampliamento sarebbe migliorativo per i seguenti aspetti:

LITOSFERA, suolo

BIOSFERA, flora, fauna e vegetazione,

BIOSFERA, ecosistemi

AMBIENTE UMANO, salute e benessere.

Anche sotto questo punto di vista le motivazioni addotte, però, appaiono strumentali ad ottenere una valutazione globale migliore.

#### **6. Impermeabilizzazione Inadeguata e mancanza di divisione tra lotti**

E' evidente nel progetto presentato, la carenza strutturale del sistema di impermeabilizzazione, un metro di argilla posto sopra il materasso di ghiaia, dove l'escursione massima del livello della falda può arrivare a Due metri dal fondo della cava.

L'argilla è noto essere un materiale impermeabile solo in parte, in quanto, uno strato di un metro può essere penetrato dai liquidi inquinanti soprastanti in rapporto alla quantità, persistenza e pressione che questi esercitano, pertanto non può essere considerata una protezione sufficiente in rapporto alle categorie dei rifiuti conferibili (elencati nella tabella di progetto) anche se questi rispondono ai limiti previsti dalla categoria di riferimento. L'esperienza ricorda come in molte situazioni simili si sono verificati gravi fenomeni di inquinamento della falda. Sarebbe necessario, sopra lo stato di argilla lo stendimento di guaina in HDPE completamente impermeabile.

La scelta progettuale, inoltre, di non suddividere il fondo discarica in lotti separati da intercapedini di separazione è anch'esso un fatto negativo in quanto, prevedere l'emungimento del percolato in un punto di depressione del fondo Discarica, non consentirà mai, vista anche la vastità della stessa, di individuare eventuali settori in cui si possono verificare perdite di percolato contaminato da inquinanti. L'utilizzo di una tipologia progettuale basata su lotti separati, strutturati come "catini" non comunicanti migliorerebbe la possibilità di individuare le contaminazioni, limiterebbe i danni e consentirebbe puntuali, limitati economici ed efficaci interventi di bonifica.

Il sistema di drenaggio del percolato, previsto, sarà appesantito dall'apporto meteorico visto che i fronti di riempimento non prevedono coperture di protezione. L'esperienza mostra come le tubazioni in HDPE fessurato poste in modo orizzontale sul fondo e immerse in un sottile strato di ghiaia drenante, hanno una scarsa capacità di captazione del percolato, a causa del deposito di sostanze limacciose che otturano i punti di captazione e di scolo.

Solo i pozzettoni verticali con vasca di raccolta in punto di depressione e controllo dei livelli di battente danno garanzie sul sistema di prelievo del percolato con pompe sommerse, anche se questo può ostacolare, in parte le macchine operatrici.

E' da considerarsi, scellerata la scelta di scarico direttamente in falda dell'apporto meteorico sopradiscarica baulata, con pezzettini perdenti, previsti dal progetto.

Per concludere, non è da considerarsi credibile la totale assenza di emissioni gassose o maleodoranti, in quanto anche se ogni singolo conferimento può essere "a norma" per quanto riguarda la parte organico-putrescibile, la somma di tanti conferimenti con materiali diversi e potenzialmente reattivi può mutare radicalmente le condizioni del cumulo producendo, quasi certamente, emissioni gassose e produzione di percolati inquinanti.

#### **7. Mancanza di previsione sull'impatto di conferimento di rifiuti non conformi alla categoria di progetto.**

L'esperienza e la storia passata relativa alla gestione di impianti di discarica nel nostro territorio ha, negli anni, dimostrato che nonostante le previsioni, gli impegni e le migliori intenzioni gli impianti hanno molto spesso accolto materiale difforme rispetto alle previsioni di progetto. Anche in questo caso sarebbe realistico considerare, nella valutazione di impatto ambientale, il caso e le conseguenze del conferimento di materiali potenzialmente pericolosi.

La cronaca degli ultimi decenni ci ha insegnato che questa è una possibilità tutt'altro che remota per almeno tre motivi:

1. Possibile dolo o conferimento illecito di materiali tossico nocivi mescolati e occultati tra i rifiuti inerti. Casi di questo genere sono assurti alle cronache in svariate occasioni. Nel caso in questione i controlli previsti sul materiale in ingresso non sembrano essere sufficienti per scongiurare il pericolo che un'evenienza del genere si verifichi.
2. Possibile utilizzo futuro della discarica in deroga alla sua iniziale destinazione. In svariate occasioni, per sopperire a emergenze locali e/o temporanee gli organi competenti hanno concesso in deroga lo smaltimento di materiali non previsti in varie discariche della zona.
3. Effetto di concentrazione degli inquinanti dovuto al dilavamento delle acque meteoriche. Il fatto che i materiali che verranno stoccati in discarica siano catalogati come inerti non esclude che possano contenere inquinanti tossico-nocivi ma che semplicemente tali inquinanti sono in concentrazione limitata da una certa soglia. In effetti, con il progetto di ampliamento si chiede anche l'allargamento della classe dei materiali conferibili a residui di lavorazioni potenzialmente pericolosi o contaminati. Il dilavamento dei materiali, in un cumulo di tali dimensioni, può causare la concentrazione degli inquinanti nel fondo della discarica. Nel progetto non si individuano strategie efficaci di controllo del materiale in ingresso, né metodiche di diagnosi e verifica dello stato della discarica che permettano di individuare puntualmente problemi di inquinamento, né strategie puntuali efficaci ed economicamente compatibili per l'eventuale bonifica a seguito di problemi conclamati.

**8. Mancanza di garanzie e controllo sulla discarica.** Nel progetto si evidenzia che l'unico responsabile nella realizzazione dell'impianto, nella gestione operativa e nella gestione post operativa è il responsabile P.S.C. Per quanto il responsabile P.S.C. possa essere figura terza ed esterna risulta comunque incaricata dal proprietario e quindi non fornisce le garanzie di indipendenza e imparzialità necessarie per gestire un impianto tanto delicato. Sarebbe necessario prevedere l'intervento di una commissione di controllo e vigilanza nominata dagli organi istituzionali e dai cittadini, comprendente la figura di un professionista con potere di ispezionare l'impianto in qualsiasi momento per eseguire prelievi, controlli e analisi varie. Inoltre considerato che nel sedime in questione è presente una discarica non più attiva di rifiuti speciali quali amianto, posta sul lato nord-ovest (nelle immediate vicinanze delle abitazioni) e una discarica di inerti, prima di qualsiasi altra autorizzazione diventa indispensabile una approfondita indagine conoscitiva attraverso opportuni carotaggi e analisi dei materiali estratti.

Trevignano, 28 dicembre 2010

Pellizzari Gianni (responsabile Legambiente 737)



Legambiente Trevignano circolo 737

Piazza Marconi n. 10

31040 Trevignano

[legambiente.trevigna@libero.it](mailto:legambiente.trevigna@libero.it)

tel. 0423 670077 812562 670426

# ALL. A

Provincia di Treviso


N. 137105/2010

31/12/2010 Sett. T/UURB

Class. 15/05/001/001



PTV000160889



**ALL. B**

Provincia di Treviso  
N. 137105/2010  
31/12/2010 Sett. T/UURB  
Class. 15/05/001/001



PTV000160889

n. 4016 del - 3 NOV. 1998



Sergio	Berfata
Pierluigi	Botta
Roberto	Bezzelin
Stefano	Braghetto
Stefano	Campa
Stefano	Fontana
Stefano	Gava
Stefano	Giorgetti
Stefano	Piccolo
Stefano	Pra
Stefano	Zanon
Stefano	Zanetti

*AW* Segretario

OGGETTO: Ditta POSTUMIA CAVE s.r.l..

Autorizzazione a coltivare la cava di ghiaia, denominata "POSTUMIA", sita in Comune di Trevignano (TV). (L.R. 44/82).

COMUNE DI TREVIGNANO  
PROVINCIA DI TREVISO

18 DIC 1998

PROT. N. ... 20.985 ...  
CAT. ...



IL VICE PRESIDENTE AVV. BRUNO CANELLA;

~~L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente Massimo Giorgetti~~ riferisce quanto segue:

la ditta POSTUMIA CAVE s.r.l., con sede in Via Roma n. 45, Bassano del Grappa (VI), con domanda in data 12.12.1994, pervenuta in Regione il 12.12.94, prot. n. 12644/31211, ha chiesto alla Giunta Regionale l'autorizzazione ad ampliare in superficie e in profondità, la propria cava di ghiaia, denominata "POSTUMIA", sita in Comune di Trevignano (TV), secondo un progetto di coltivazione che comprende e modifica quello di cui alla D.G.R. 6976 del 6.12.1991.

Della domanda è stato dato avviso, all'Albo Pretorio del Comune di Trevignano, a partire dal 22.12.1994 e nei 10 giorni successivi alla pubblicazione non sono state presentate osservazioni od opposizioni.

Il Consiglio Comunale di Trevignano, con deliberazione n. 16 del 12.4.1995 ha espresso il seguente parere:

- a) sfavorevole all'ampliamento della cava individuata con i mapp. 7/a - 12 - 238, in quanto ricadente nella zona E2-E3 di pregio ambientale del vigente P.R.G.;
- b) favorevole all'approfondimento della cava esistente fino alla profondità massima di metri 30 a partire dal caposaldo n. 5 di cui alla deliberazione di G.R.V. n. 6976 del 6.12.91 lett. f, tenuto conto di quanto risultante dalla "Dichiarazione di impegno unilaterale" della Ditta, allegata sub c), che verrà recepita in Convenzione connessa con la concessione, con i seguenti emendamenti:
  - la penale citata a pagina 5 è elevata a L. 500.000.000.=;
  - a pagina 4 l'importo di L. 110.000.000.= si intende quale importo annuo indicizzato (non quale importo annuo massimo).

Con nota n. 424/31211 del 16.1.1995, pervenuta al presidente della C.T.P.A.C. di Treviso il 18.1.1995, è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C..

Il presidente della provincia, con nota n. 1631 del

Mod. A - originale

8. JJA



15.2.1995, pervenuta in Regione il 15.2.1995, prot. n. 2098/31211, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 8.2.1995, ha espresso parere favorevole alla coltivazione della cava di ghiaia di cui trattasi subordinato alla verifica dei vincoli previsti dall'art. 48 "Attività di cava e ripristino ambientale", punto 2, del Regolamento di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Trevignano, relativamente alle zone richieste in ampliamento.



E' stata sentita la C.T.R.A.E. che, nella seduta del 11.5.1995 - verificato che il progetto ricade in zona agricola (E3-E2) dello strumento urbanistico in vigore, non sottoposta al vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e L.R. 52/78) nè a quello paesaggistico (leggi 1497/39 e 431/85) e che il P.T.R.C. non vieta l'intervento in argomento - così si è espressa:

- non sono emersi impedimenti ed argomentazioni validi a fondare il diniego di autorizzazione;
- si è manifestato un orientamento favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le seguenti prescrizioni e la seguente condizione:
  - l'ampliamento planimetrico sia limitato al solo mappale 82;
  - l'approfondimento sia ridotto da metri 30 a metri 25;
  - trovi concreta attuazione la volontà dell'amministrazione comunale di rettificare il P.R.G. rendendo compatibile con lo stesso e pertanto attuabile l'ampliamento richiesto.

In riferimento all'ultimo punto del parere della C.T.R.A.E., si segnala che il Comune di Trevignano, con deliberazione n. 4 del 28.1.1997, ha adottato una variante al P.R.G. in vigore tale da rendere attuabile l'ampliamento richiesto. La Giunta Regionale, con provvedimento n. 3505 del 30.9.1998, ha approvato la variante adottata dal Comune.

Da quanto sopra esposto non emergono impedimenti ed argomentazioni validi per denegare l'autorizzazione, ma al contrario, accogliendo il parere della C.T.R.A.E. e le relative prescrizioni, così come contenute nel dispositivo del presente provvedimento, la domanda della ditta appare ammissibile. Tuttavia, al fine di conseguire e garantire una migliore conduzione dei lavori di coltivazione, è opportuno porre a carico della ditta l'obbligo di osservare anche le altre condizioni e prescrizioni specificate nella parte

Segue deliberazione

n.

4010

3 NOV. 1995



dispositiva del presente provvedimento.

Poichè il progetto di coltivazione presentato dalla ditta prevede l'ampliamento, sia in superficie che profondità, della cava già autorizzata e un nuovo programma di ricomposizione ambientale che comprende tutta l'area interessata dagli scavi, è necessario revocare la precedente autorizzazione n. 6976 del 6.12.1991 a coltivare la cava, svincolare il relativo deposito cauzionale già versato e rilasciare una nuova autorizzazione con un deposito cauzionale adeguato sia ai nuovi che ai vecchi lavori.

Ciò posto, l'Assessore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

VICE PRESIDENTE AVV. BRUNO CANELLA

UDITO il relatore, ~~Assessore Massimo Giorgetti~~ incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale - e fattene proprie le argomentazioni;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 come modificata dalle LL.RR. 14 settembre 1994, n. 58 e 1 febbraio 1995, n. 6;

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.r.a.c. e del P.p.a.c., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la L.R. 13.9.1978, n. 52;

VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.6.1985;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30 le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave,



pag. n. 4

Segue deliberazione

n. 4016 - 3 NOV. 1998



continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

- VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia del P.T.P.;
- VISTA la domanda della ditta POSTUMIA CAVE s.r.l., in data 12.12.1994, pervenuta in Regione il 12.12.94, prot. n. 12644/31211;
- VISTI i pareri del Consiglio Comunale di Trevignano, della C.T.P.A.C. di Treviso, e della C.T.R.A.E.;
- VISTE le proprie deliberazioni n. 6976 del 6.12.1991 e n. 3505 del 30.9.1998;
- VISTI gli atti d'ufficio;
- VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.1.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
- DATO ATTO dell'avvenuto versamento di L. 200.000 (duecentomila) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

#### D E L I B E R A


- 1) di revocare, per i motivi in premessa esposti, la propria deliberazione n. 6976 del 6.12.1991;
- 2) di denegare, in accoglimento del parere espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta dell'11.5.1995, alla ditta Postumia Cave s.r.l., l'autorizzazione a coltivare il giacimento censito ai mappali n 12, 238 e 7/a, Foglio VIII, Sez. V, del Comune di Trevignano (TV);
- 3) di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 5, lettera e), del presente provvedimento, i depositi costituiti fino all'importo di lire 600.000.000.= (seicentomilioni) da parte della ditta Postumia Cave s.r.l. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 6976 del 6.12.1991, nonchè di restituire alla citata ditta i relativi atti di fidejussione. La spesa sarà imputata al capitolo 92040: restituzione depositi cauzionali diversi;
- 4) di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, la ditta Postumia Cave s.r.l. - P.I. 01621750247 - con sede in Via Roma n. 45, Bassano del Grappa, a coltivare la cava di ghiaia, denominata "POSTUMIA", sita in Comune di

pag. n. 5

Segue deliberazione

4016 - 3 NOV. 1998

n. 100




Trevignano (TV), come delimitata con linea rossa contenuta nella planimetria Tav. 4 a scala 1:2000 allegata alla domanda in data 12.12.1994, in conformità alla documentazione acquisita agli atti d'ufficio del presente provvedimento, modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sottoelencate e debitamente viste dal Dirigente Generale della Direzione o dal Dirigente del Servizio competente, che vengono all'uopo delegate sempre con la presente deliberazione - a norma della Legge 1 settembre 1972, n. 12;

- 5) di stabilire che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
- a - provvedere, sin dall'inizio dei lavori di coltivazione, alla recinzione del lotto oggetto di scavo, mediante rete metallica alta non meno di 1,50;
  - b - apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro del lotto in fase di scavo, cartelli ammonitori di pericolo;
  - c - porre in opera, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, all'ingresso dell'area in fase di coltivazione, recintata, un cancello metallico alto non meno di 1,50 dal suolo;
  - d - accantonare, all'interno dell'area di cui all'art. 4), il materiale di copertura al fine di utilizzarlo per i lavori di ricomposizione ambientale;
  - e - iniziare i lavori di coltivazione del 3° lotto dopo la fine dei lavori di ricomposizione ambientale del 1° lotto;
  - f - non superare durante la fase di scavo, la distanza di metri 25 (venticinque) rispetto al capo di via di cui alla TAV. 5, posto all'interno del lotto 162;
  - g - riportare, sull'area di cava, ad esaurimento, il manto di terreno vegetale durante la fase di scopertura sistemando le pendenze o le opere necessarie per lo smaltimento delle acque in modo da prediligere l'uso agricolo;
  - h - riportare, sulla fascia di rispetto prevista sul lato meridionale della cava, limitrofa al canale, materiale ghiaioso fino ad ottenere il livello del citato canale;

Segue deliberazione

n. 100 del 10 NOV. 1993



- i - concludere i lavori di coltivazione entro 31.12.2010;
- l - presentare, entro 90 giorni dalla consegna o dalla notifica del presente provvedimento, a garanzia rispetto degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione, regolare documentazione dell'avvenuto versamento presso la Tesoreria Regionale della Regione Veneto - Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie - di un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente dell'importo di L. 700.000.000.= (settecentomilioni) oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato.

La Giunta Regionale, con apposito provvedimento delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione.

In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

- m - presentare, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, regolare documentazione attestante la disponibilità dell'area di cui al punto 4);
- 6) di richiamare l'attenzione della ditta sulla necessità dell'osservanza delle norme di Polizia Mineraria di cui al D.P.R. 9.4.1959, n. 128 e al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624, ed in particolare di quelle relative all'art. 104 del D.P.R. 128/1959 e agli artt. 6 e 20 del D.Lgs. 624/1996;
- 7) di recepire, con il presente provvedimento, la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82, stipulata fra la ditta e il Comune di Trevignano approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19.11.1996;
- 8) di stabilire, ai fini dell'art. 30 della L.R. 44/82, che l'inosservanza delle prescrizioni di cui al punto 5), lettere d), e) ed l) possono comportare la decadenza dell'autorizzazione;
- 9) di liquidare le spese di istruttoria della domanda il lire 200.000 (duecentomila).

pag. +

23

Sottoposto a votazione il presente provvedimento r  
approvato con voti unanimi e palesi.



IL SEGRETARIO

Dott. Gianfranco Zanetti

*Gianfranco Zanetti*



IL PRESIDENTE

On. Dott. Giancarlo Galan

IL VICE PRESIDENTE

Avv. Bruno Canella

*Bruno Canella*

MG/ar  
Postumia

VISTO: se ne propone l'adozione atte-  
standone la conformità con la raccolta  
istruttoria e la conformità con la vigente  
legislazione statale e regionale.

IL DIRETTORE REGIONALE  
(*Ing. A. Costantini*)

IL SEGRETARIO REGIONALE  
PER L'AMBIENTE  
Ing. ROBERTO CASARIN

*Roberto Casarin*

# ALL. C

71,5

Provincia di Treviso


N. 137105/2010

31/12/2010 Sett. T/UURB

Class. 15/05/001/001



PTV000160889



**ALL. D**



**COMUNE DI TREVIGNANO**  
Provincia di Treviso

ALLEGATO G.C. - C.C. N° 53 DEL 13.11.96

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cataldo dott. Salvatore

**CONVENZIONE IN ATTUAZIONE DELL'ART.20 DELLA L.R. N.44/82  
RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE PER COLTIVARE LA CAVA DI  
GHIAIA DENOMINATA "POSTUMIA" SITA NEL COMUNE DI  
TREVIGNANO.**

*du*

L' anno millenovecentonovantasei (1996), addi

del mes

Provincia di Treviso  
N. 137105/2010  
31/12/2010 Sett. T/UURB  
Class. 15/05/001/001  
  
PTV000160889

Tra i Sig.

- POZZEBON GINO, Sindaco, che agisce nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Trevignano (C.F. N.83001370267);

- GUIDOLIN FERRUCCIO, nato a Castelfranco Veneto il 17.11.1943 ed ivi residente in via Scuole N°22, rappresentante legale della ditta Postumia Cave S.R.L. con sede in Bassano del Grappa (VI) nella Via Roma N.45 (codice fiscale 01621750247), che nel proseguo dell'atto verrà denominata per brevità "Ditta", i quali senza intervento di testimoni, ai quali concordemente e col mio assenso dichiarano di rinunciare, mi hanno chiesto del presente atto.

**Premesso:**

- che la Legge Regionale 7 settembre 1982, N.44, stabilisce all'art.20 che fra il richiedente l'autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e quantità di materiale estratto nell'atto, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale;

- che la ditta ha chiesto di essere autorizzata, con domanda in data 12.12.94 presentata in Comune il 12.12.94 Prot. N. 16886 e in Regione il 12.12.94 Prot. N. 12644/31211 ad ampliare la cava di ghiaia denominata "POSTUMIA", sita in Comune di Trevignano e interessante i terreni così censiti in catasto: COMUNE DI TREVIGNANO FOG.8 mappali N°12-238-82-7a parte di complessivi Ha 3.71.40 e di approfondire la cava fino a mt. 30 a partire dal caposaldo N.5 di cui al D.G.R. N.6976 del 6.12.1991 lett. f. sui seguenti mappali: 30a - 17 - 19a - 33 - 57a - 78 - 31 - 61 - 32 - 119 - 103 - 104 - 118 - 105 - 102 -



Q. JIA

62 - 120 - 162 - 34 - 180 - 107 - 219 - 35 - 81 - 190 - 106 - 206 - 36  
a-b - 37 a-b - 38 - 203 - 47 - 48 - 184 - 49 - 204 - 205 - 183 - 185 -  
186 - 63 - 189 - 64 - 65 - 66 per complessivi Ha 28.63.74;  
- che la Commissione Tecnica Regionale per le attività estrattive nella  
seduta del 11.05.95 verbale 7/95 ha ritenuto di escludere  
dall'ampliamento i mapp. 12 - 238 - 7/a e di ridurre l'approfondimento  
da mt. 30 a mt. 25;

Tutto ciò premesso e considerato e ritenuto parte contestuale e  
integrante della presente convenzione, **si conviene e si stipula quanto  
segue :**

#### **ART.1**

Oggetto di convenzione è la cava di ghiaia denominata "POSTUMIA";

#### **ART.2**

La ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di  
materiale estratto nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al  
Comune il contributo dovuto nella misura e secondo le modalità  
stabilite con deliberazione della Giunta Regionale;

#### **ART.3**

A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in  
contraddittorio dello stato di consistenza, installerà nella cava dei punti  
fissi di riferimento onde consentire in qualsiasi momento al Comune  
stesso il controllo del materiale estratto;

#### **ART.4**

In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in  
contraddittorio con la ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggiore  
contributo dovuto e ne darà notizia alla ditta con raccomandata A.R.  
entro 30 giorni dal ricevimento della notizia la ditta verserà al Comune il  
maggior contributo dovuto.

#### **ART.5**

In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla ditta al  
Comune in esecuzione della presente convenzione trova applicazione  
l'ultimo comma dell'art.20 della L.R. N.44/1982.

#### **ART.6**

Le somme versate in esecuzione della presente convenzione saranno  
utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall'art.20 della L.R.  
N.44/1982.

**ART.7**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a totale carico della ditta.

**ART.8**

La presente convenzione esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva convenzione e comunque fino al provvedimento che dichiara estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/1982.

**ART.9**

La presente convenzione mantiene la propria efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della cava medesima, assumendo la ditta automaticamente l'obbligo di corrispondere al Comune un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova autorizzazione.

**ART.10**

Restano confermate da parte della ditta le obbligazioni assunte con dichiarazione di impegno unilaterale in data 12.10.96 che viene allegata alla presente convezione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Il presente atto si compone di N.2 facciate intere e parte della 3<sup>a</sup>.

LA DITTA POSTUMIA CAVE S.R.L.  
(Guidolin Ferruccio)

IL SINDACO  
(Pozzebon Gino)

**DICHIARAZIONE DI IMPEGNO UNILATERALE**

f.to Cataldo dott. Salvatore

Il sottoscritto GUIDOLIN FERRUCCIO, nato a Castelfranco Veneto il 17.11.1943 ed ivi residente in via Scuole N. 22 nella sua veste e qualità di Presidente della ditta POSTUMIA CAVE S.R.L., corrente in Bassano del Grappa, via Roma N.45, con capitale sociale di L.1.000.000.000.=, ed iscritta presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Bassano del Grappa al N.3688 Registro Società, munito di ogni opportuno potere,

premesso

Provincia di Treviso  
N. 137105/2010  
31/12/2010 Sett. T/UURB  
Class. 15/05/001/001  
  
PTV000160889

- a) che la "POSTUMIA CAVE S.r.l.", come sopra meglio descritto, è proprietaria e gerente della cava di materiale inerte denominata "POSTUMIA" sita in Comune di Trevignano, Via Roma N.99, di cui all'autorizzazione della Regione Veneto N.4049, rilasciata il 09/08/1983, e successivo ampliamento con autorizzazione N.6134 del 31/05/1989;
- b) che la stessa società ha chiesto alla Regione Veneto l'ampliamento della cava medesima sull'adiacente terreno catastalmente censito: COMUNE DI TREVIGNANO - sez. A - fg. 8, mapp.34 - 180 - 107 - 219 - 35 - 81 - 190 - 106 - 205 - 36 a - 36 b - 37 a - 37 b - 38 - 203 - 47 - 48 - 184 - 49 - 204 - 205 - 183 - 63 - 189 - 64 - 65 - 66 - 121, per complessivi mq.129.895, ampliamento autorizzato con deliberazione di Giunta Regionale N.6976 del 6.12.91;
- c) che in seguito e precisamente in data 12.12.1994, con prot. 16886 il sottoscritto faceva pervenire alla Regione Veneto, Sezione Geologia, un progetto per un ulteriore ampliamento, sia in profondità che in superficie, riguardante la coltivazione della cava denominata "Postumia" sita in Via Roma, nel Comune di Trevignano;

d) che in data 12.04.1995, con prot.5973 il sottoscritto faceva pervenire al Comune di Trevignano una "Dichiarazione di impegno unilaterale" relativa al predetto progetto di ampliamento;

e) che in data 12.04.95 il Consiglio Comunale di Trevignano accoglieva, parzialmente, il progetto di coltivazione della cava, peraltro modificando unilateralmente la "Dichiarazione di impegno unilaterale" resa dal sottoscritto;

f) che nel mese di maggio 1995 la Commissione Tecnica Regionale esprimeva parere favorevole al progetto, apportando però sostanziali modifiche, tanto che il nuovo progetto, elaborato secondo le indicazioni regionali prevede una produzione di inerte pari a mc. 1.028.186 (unmilioneventottomilacentottantasei) contro i precedenti mc. 3.239.004 (tremilioniduecentotrentanovemilaquattro) con una riduzione praticamente di 2/3, prevedendo la possibilità di escavo per una profondità di ml. 25.00 sui seguenti mappali: 30/a - 19/a - 17 - 33 - 57/a - 78 - 31 - 61 - 32 - 119 - 103 - 104 - 118 - 105 - 102 - 62 - 120 - 162 - 34 - 180 - 107 - 219 - 35 - 81 - 190 - 106 - 206 - 36/a/b - 37/a/b - 38 - 203 - 47 - 48 - 184 - 49 - 204 - 205 - 183 - 185 - 186 - 63 - 189 - 64 - 65 - 66 - 121 - 82;

g) che la sostanziale riduzione imposta dalla Regione comporta una necessaria modifica dei programmi e degli impegni assunti dal sottoscritto in particolare con riferimento alla precedente dichiarazione di impegno unilaterale, che in uno alla successiva dichiarazione di impegno unilaterale di data 17/06/96 vengono a tutti gli effetti revocate e sostituite dalla presente, intendendo comunque la Postumia Cave assicurare l'Amministrazione del Comune di Trevignano sulla destinazione che la società intende dare alla cava una volta esaurita; tutto ciò premesso, il sottoscritto Guidolin Ferruccio, nella sua veste e qualità di Presidente della Postumia Cave S.r.l.

**D I C H I A R A:**

1) la ditta POSTUMIA CAVE S.r.l. si impegna e si obbliga per sè, e aventi causa, una volta esaurita la possibilità di escavo sui terreni di cui ai mappali descritti al punto f) della presente premessa a non richiedere l'autorizzazione alle preposte autorità per adibire la cava stessa a discarica di rifiuti di qualsiasi genere, ad esclusione di quella di tipo già autorizzata per i materiali inerti non nocivi di tipo 2 A, e si impegna ad opporsi, in ogni ordine e grado, nel caso in cui la paventata discarica venisse imposta dalle competenti autorità.

A maggior garanzia offre al Comune un diritto di comodato gratuito per anni 30 (trenta) = a decorrere dalla scadenza della Autorizzazione Regionale = su mq. 30.000 di terreno di cava che l'Amministrazione Comunale, a sue cure e spese e a sua discrezione, potrà utilizzare per sperimentazioni agricole, oppure come verde attrezzato una volta esaurita in via definitiva la possibilità di escavazione.

Prima della scadenza della Autorizzazione Regionale la "POSTUMIA CAVE S.r.l." si riserva, ora per allora, la facoltà di presentare un piano di recupero relativo all'intera area di cava, prevedendo quindi l'utilizzo dell'intera superficie di cava. Con l'approvazione da parte della Amministrazione Comunale del predetto piano di recupero, cesserà ad ogni effetto l'impegno relativo al comodato gratuito e **sarà stipulata nuova convenzione con il Comune.**

La "POSTUMIA CAVE S.r.l." ai fini di cui sopra si impegna sin d'ora a richiedere alla Regione Veneto le necessarie varianti all'autorizzazione all'escavo per quanto attiene le diverse destinazioni delle zone scavate e quindi le diverse modalità di ripristino rispetto alle prescrizioni dell'autorizzazione regionale.

La ditta si impegna inoltre, nell'ipotesi più sopra prevista di recupero dell'intera area di cava, a progettare e realizzare, a proprie cure e spese, anche alcune opere di carattere sportivo all'interno del

perimetro di recinzione, quali un impianto di tiro al piattello ed eventuali attrezzature per altri sports.

\*\*\*\*\*

2) Sin da ora, compatibilmente con i lavori in atto nella cava e con l'eventuale utilizzo di parte della cava per attività sportive e/o ricreative direttamente gestite dalla "POSTUMIA CAVE S.r.L.", quest'ultima si dichiara disponibile a consentire l'utilizzo gratuito di parte della cava per l'esercizio della sola attività di tiro al piattello. Tale attività potrà esercitarsi nelle sole giornate festive e comunque quando non sia in corso alcuna altra attività nella cava; per l'esercizio della predetta attività di tiro al piattello le Associazioni sportive e/o ricreative interessate dovranno richiedere di volta in volta la previa autorizzazione della Postumia Cave, che in ogni caso rimane esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose, collegata all'esercizio della attività di tiro al piattello.

\*\*\*\*\*

3) La Postumia Cave S.r.l. si impegna e si obbliga nei confronti del Comune di Trevignano ad effettuare, a proprie cure e spese, un intervento di ristrutturazione nella Villa Onigo di Trevignano, come da capitolato allegato al presente atto sub 1). I lavori di cui al capitolato, che la Postumia Cave S.r.l. effettuerà a mezzo dell'impresa MARK COLOR S.P.A. di Castelminio di Resana, dovranno essere regolarmente approvati / concessionati dal Comune di Trevignano e, per quanto occorra, dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli esistenti sulla predetta Villa Onigo, in difetto di tali autorizzazioni / concessioni la Postumia Cave si ritiene esonerata dal presente impegno ed obbligo.

I lavori di cui al capitolato allegato saranno eseguiti dall'impresa MARK COLOR S.P.A. sotto la direzione lavori dell'Arch. Vittorio Longheu, il quale ha confermato la sua disponibilità in tal senso, già incaricato dall'"Associazione Villa Onigo" della generale progettazione e direzione lavori che interessano la Villa Onigo.

Relativamente alla obbligazione qui assunta, nel mentre la Postumia Cave S.r.l. risponde dell'operato della Impresa MARK COLOR S.P.A., la stessa Postumia Cave S.r.l. si ritiene impegnata ed obbligata solo ed esclusivamente nei confronti del Comune di Trevignano, il quale, per quanto occorra, dovrà ottenere l'approvazione ovvero il benessere da parte della "Associazione Villa Onigo".

I lavori di cui all'allegato capitolato inizieranno entro giorni venti dalla comunicazione scritta della Direzione Lavori fermo restando quanto previsto al successivo punto 8); dovranno ultimarsi indicativamente entro novanta giorni continuativi. Per la regolare esecuzione dei lavori, la Postumia Cave S.r.l. presta a favore del Comune di Trevignano fideiussione assicurativa per l'importo di L.270.000.000= (duecentocinquantamiloni), che dovrà essere rilasciata entro trenta (30) giorni dalla data dell'autorizzazione Regionale allo scavo.

Una volta ultimati i lavori, il Direttore dei Lavori Arch. Vittorio Longhi, rilascerà certificato di regolare esecuzione che a tutti gli effetti libererà la Postumia Cave S.r.l. dalla obbligazione assunta e comporterà l'immediato svincolo della fidejussione prestata e di cui ora si è detto nel presente punto 3).

\*\*\*\*\*

4) La Postumia Cave S.r.l. si impegna e si obbliga a cedere gratuitamente al Comune di Trevignano o a persona e/o Ente da questo indicato il terreno in Comune di Trevignano, fg. IV mapp. N.7, di mq.1.456. La data dell'atto ed il nominativo del notaio rogante verranno indicati dal Comune di Trevignano con preavviso di dieci (10) giorni.

\*\*\*\*\*

5) La Postumia Cave S.r.l. si impegna e si obbliga ad approntare un sistema di pulizia per le ruote degli automezzi in uscita dalla cava, a rispettare una distanza minima dai nuovi confini di mt. 10, a piantare,



in prossimità e corrispondenza delle abitazioni, una barriera di sempreverdi (alloro e piante simili lungo i confini) a permettere ai cittadini di Trevignano di portare gratuitamente in discarica esclusivamente materiali compatibili con l'autorizzazione regionale di cui la ditta è in possesso, fermo restando che eventuali tasse e/o imposte per il materiale portato in discarica saranno a carico dei cittadini del Comune di Trevignano, a mantenere l'impianto di frantumazione nella metà dell'area a sud della cava.

\*\*\*\*\*

6) Nel caso di accertata inadempienza dell'obbligazione di cui sub. N. 1), contestata nei modi e termini di legge, la Postumia Cave S.r.l. si obbliga al pagamento a titolo di penale e risarcimento danni della somma omnicomprensiva di L.500.000.000=.

\*\*\*\*\*

7) La Postumia Cave S.r.l. inoltre ricorda che esiste una fidejussione a favore della Regione a garanzia della ricomposizione ambientale per un totale aggiornato di L.545.000.000=.

\*\*\*\*\*

8) Tutte le obbligazioni di cui alla presente dichiarazione di impegno unilaterale, nessuna esclusa, sono assunte a condizione e dunque diventeranno operative e vincolanti per la Postumia Cave S.r.l. solo una volta ottenute congiuntamente l'approvazione della presente dichiarazione da parte dell'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta ovvero del Consiglio Comunale e l'Autorizzazione Regionale all'escavo. (è soppressa la seguente riga "e comunque solo dopo l'inizio dei lavori di escavo").

\*\*\*\*\*

9) Nel caso di controversie relative alla applicazione e/o interpretazione della presente dichiarazione che dovessero insorgere tra il Comune di Trevignano e la Postumia Cave S.r.l. nessuna esclusa od eccettuata, sarà rimessa a giudizio di un Collegio di Arbitri amichevoli

compositori nominati uno per ciascuna delle parti ed un terzo con funzione di Presidente, nominato dai due così nominati o in mancanza di accordo nominato dal Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa.

Essi arbitri procederanno nelle forme dell'arbitrato libero ed irrituale pronunciando, sulle questioni loro sottoposte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno un lodo nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla firma del compromesso per la nomina degli arbitri.

Si allega quale parte integrante del presente atto: Capitolato sottoscritto da Postumia Cave S.r.l. e da MARK COLOR S.P.A. (all. 1).

Trevignano, li

FERRUCCIO GUIDOLIN